IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

Verbale n. 11/2016

Oggetto: Parere su salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e Assestamento generale 2016/2018.

Il rag. Aldo Paglione Revisore dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 63 del 22.12.2014 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2017 Revisore dei Conti del Comune di Parona. Con lettera protocollata in data 04.02.2015 è stato comunicato al Comune di avvalersi della collaborazione del rag. Enrico Paglione.

PARERE Del REVISORE

ex art. 239, comma 1, lett. B), punto 2) del T.U.E.L.

Ricevuta la documentazione trasmessa con e-mail del 20.07.2016 per verificare gli atti relativi alla Salvaguardia e Assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio comunale nella prossima seduta avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2016/2018: nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018, Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175 c. 8 Tuel) – Approvazione."

PREMESSA

In data 29/04/2016 il Consiglio Comunale con atto nr. 16 ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (cfr. relazione /verbale n. 3 del 20.04.2016).

În data 29/04/2016 il Consiglio Comunale con atto nr. 9 ha approvato il Rendiconto 2015 (cfr. relazione/verbale n. 8 del 21.04.2016).

In data 16/05/2016 la Giunta Comunale con atto n. 54 ha approvato il P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) attribuendo le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio per gli anni 2016/2018.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- 1. "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui". L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- ✓ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ✓ la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- ✓ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ✓ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- ✓ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- ✓ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- ✓ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- ✓ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **↓ Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- ✓ l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- ✓ l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- ✓ l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2015 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013;
- ✓ la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.
- I Responsabili di Area non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
- I Responsabili di Servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2015, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Esaminata la variazione di cui alla proposta in oggetto, unitamente agli allegati facenti parte della suddetta variazione, predisposta nel rispetto del principio contabile di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g) che produce sul bilancio di previsione 2016/2018 gli effetti esposti nella tabella sotto riportata;

Dato atto che le variazioni proposte al bilancio, avuto riguardo degli interventi complessivi, appaiono congrue e attendibili e che, in ogni caso, sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. 267/2000 art. 162 e 175 in materia di formazione e modifiche al Bilancio di Previsione, oltre alle vigenti norme di Legge, statutarie e regolamentari in materia di contabilità;

Rilevato che la proposta di variazione al bilancio annuale assicura il mantenimento degli equilibri e il pareggio di bilancio cosi come previsto dall'art. 193 d.lgs. n. 267/2000;

Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 comma uno del T.U.E.L. approvato il 18.8.2000 D.Lgs. n. 267, che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153 comma quattro del citato TUEL;

Il Collegio procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, come segue:

Variazione al Bilancio anno 2016:

variazione ai Bilanelo anno 2010.					
Descrizione variazione		Competenza		Cassa	
Maggiori Entrate	€.	20.500,00	€.	20.500,00	
Minori Spese	€.	48.920,00	€.	48.920,00	
Avanzo di Amministrazione spese correnti	€.	-	€.		
Avanzo di Amministrazione spese in c/capitale	€.	-	€.		
Totale della variazione in aumento	€.	69.420,00	€.	69.420,00	
Descrizione variazione		Competenza		Cassa	
Minori Entrate	€.	-	€.		
Maggiori Spese	€.	69.420,00	€.	69.420,00	
Totale della variazione in aumento	€.	69.420,00	€.	69.420,00	

Variazione effettiva al Bilancio anno 2016:

Descrizione variazione		Competenza		Cassa
Maggiori Entrate	€.	20.500,00	€.	20.500,00
Minori Entrate	€.		€.	
Totale della variazione in aumento/diminuzione	€.	20.500,00	€.	20.500,00
Descrizione variazione				
Maggioti Spese	€.	69.420,00	€.	69.420,00
Minori Spese	€.	48.920,00	€.	48.920,00
Totale della variazione in aumento/diminuzione	€.	20.500,00	€.	20.500,00

Variazione al Bilancio anno 2017:

Descrizione variazione		Anno 2017	Anno 2018
Maggiori Entrate	€.		-
Minori Spese	€.	6.400,00	3.000,00
Totale della variazione in aumento	€.	6.400,00	3.000,00
Descrizione variazione		Anno 2017	Anno 2018
Minori Entrate	€.		
Maggiori Spese	€.	6.400,00	3.000,00

A seguito delle variazioni apportate al bilancio finanziario anno 2016-2018, vengono rideterminati i totali complessivi come appresso riportato:

Anno	Entrate di Competenza	Uscite di Competenza	Entrate di Cassa	Uscite di Cassa
2016	5.499.289,77	5.499.289,77	7.390.986,24	5.986.503,10
2017	4.449.091,00	4.449.091,00		
2018	4.433.921,00	4.433.921,00		
Totale	14.382.301,77	14.382.301,77		

Il Revisore ricorda che il DUP deve essere coerentemente modificato in modo da rilevare anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONE

Il Revisore:

accertato il pareggio finanziario del Bilancio esercizio 2016 in funzione delle entrate e delle uscite cosi come previsto dall'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000;

- ✓ Verificato il permanere degli equilibri di bilancio così come previsto dall'art.193 del d.lgs.
 n. 267/2000;
- ✓ tenuto conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

✓ preso atto del parere **favorevole** espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, il Revisore

Esprime

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, **Parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2016/2018: nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018, Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175 c. 8 Tuel) – Approvazione".

Il presente verbale debitamente sottoscritto, viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale nella prossima seduta. La dr.ssa Samantha Pertile provvederà ad inserirlo nei verbali del Revisore.

Saronno 21.07.2016

Il Revisore Unico dei Conti

rag. Aldo Paglione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 da parte del Revisore dei Conti.